



ISTITUTO COMPRENSIVO di SCUOLA ELEMENTARE e MEDIA
Folgaria - Lavarone - Luserna

38064 FOLGARIA (TN) - P.zza Marconi, 85 - Tel. 0464/721283 - Fax 0464/723563

Cod. Fisc. 94020510221

e.mail – segr.rella.folgaria@scuole.provincia.tn.it

ic.folgaria-lavarone@pec.provincia.tn.it



Repubblica Italiana



Provincia Autonoma

di Trento

Statuto dell'Istituto Comprensivo “Folgaria-Lavarone-Luserna”

Indice

Capo I: Finalità e criteri di organizzazione dell'Istituzione

Art. 1: Denominazione e stemma dell'Istituzione scolastica

Art. 2: Scopo dell'Istituzione scolastica

Art. 3: Autonomia dell'Istituzione

Art. 4: Principi generali dell'Istituzione

Art. 5: Criteri di organizzazione

Capo II: Organi dell'Istituzione autonoma

Art. 6: Organi dell'Istituzione

Art. 7: Composizione, durata in carica e nomina del Consiglio dell'Istituzione

Art. 8: Funzioni del Consiglio dell'Istituzione

Art. 9: Composizione e funzioni del Comitato di gestione

Art. 10: Funzioni del Dirigente dell'Istituzione

Art. 11: Composizione del Collegio dei docenti

Art. 12: Funzioni del Collegio dei docenti

Art. 13: Composizione del Consiglio di classe

Art. 14: Funzioni del Consiglio di classe

Art. 15: Composizione e durata in carica del Nucleo interno di valutazione

Art. 16: Funzioni del Nucleo interno di valutazione

Art. 17: Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

Art. 18: Consulta dei genitori

Capo III: Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 19: Contenuti del Progetto d'istituto

Art. 20: Approvazione e durata del Progetto d'istituto

Art. 21: Carta dei servizi

Art. 22: Contenuti del Regolamento interno

Art. 23: Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

Art. 24: Diritti fondamentali degli studenti

Art. 25: Doveri fondamentali degli studenti

Art. 26: Mancanze disciplinari e relative sanzioni

Art. 27: Modalità di approvazione dei regolamenti

Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 28: Bilancio di previsione e conto consuntivo

Capo V: Partecipazione all'attività dell'Istituzione

Art. 29: Diritto di riunione e di assemblea

Art. 30: Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

Capo VI: Rapporti con il territorio

Art. 31: Partecipazione a progetti e iniziative

Capo VII: Norme finali

Art. 32: Approvazione, revisione e pubblicità dello Statuto 2

Capo I

Finalità e criteri di organizzazione dell'Istituzione

Art. 1

Denominazione e stemma dell'Istituzione scolastica

1. Questo è lo statuto dell'Istituzione scolastica, denominata "Istituto comprensivo di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Folgaria, Lavarone e Luserna", ha sede in Folgaria ed è dotata di uno stemma che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana e a quello della Provincia autonoma di Trento, come qui di seguito riportato:

Art. 2

Scopo dell'Istituzione scolastica

1. Le finalità dell'Istituzione scolastica denominata "Istituto comprensivo di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Folgaria, Lavarone e Luserna", di seguito indicata con il termine "Istituzione", sono :

- a) lo sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni;
- b) l'esercizio del diritto - dovere all'istruzione intesa come acquisizione di conoscenze, di abilità e di competenze;
- c) la formazione del futuro cittadino nell'ottica di un'educazione continua e permanente.

Art. 3

Autonomia dell'Istituzione

1. L'Istituzione scolastica è ente dotato di personalità giuridica e di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

2. L'istituzione garantisce la libertà d'insegnamento e il pluralismo culturale, con particolare attenzione alla minoranza cimbra, sviluppa la professionalità dei docenti e favorisce il dialogo con gli enti e le realtà economiche e culturali del territorio.

Art. 4

Principi generali dell'Istituzione

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa provinciale e nazionale sull'ordinamento scolastico e formativo, e riconoscendo la centralità dello studente quale soggetto fondamentale nel processo di apprendimento, l'Istituzione si informa ai seguenti principi generali:

- a) promuovere l'educazione integrale degli studenti, ispirandosi ai principi di equità e trasparenza, nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori;
- b) istruire e formare giovani capaci di concorrere allo sviluppo sociale ed economico del territorio vicino e lontano nel rispetto dell'ambiente e delle esigenze di una crescita sostenibile;
- c) educare ai valori della pace, della solidarietà e della cooperazione;
- d) assicurare un sereno ambiente di dialogo, confronto, arricchimento reciproco con l'intento di favorire una crescita migliore della comunità scolastica in senso democratico e civile;
- e) promuovere la valorizzazione delle differenze di genere e la realizzazione delle pari opportunità;
- f) attivare servizi ed iniziative per il sostegno e l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, o in situazioni di disagio socio - culturale;
- g) favorire iniziative di scambio linguistico e culturale nei Paesi dell'Unione Europea;
- h) favorire l'accoglienza e l'integrazione culturale dei cittadini stranieri;
- i) promuovere e favorire la formazione dei docenti e prevedere iniziative di informazione - formazione rivolte ai genitori;
- j) promuovere la partecipazione delle famiglie alla collaborazione nella gestione dell'Istituzione;
- k) promuovere la conoscenza del territorio montano e la valorizzazione del patrimonio alpino;
- l) promuovere e sostenere la minoranza linguistica cimbra attraverso attività di tutela della cultura e della lingua;
- m) promuovere ed attuare esperienze di scambio e collaborazioni in rete con altre istituzioni scolastiche provinciali;
- n) promuovere attività di scambio e collaborazioni con enti e istituzioni extrascolastiche tramite convenzioni e accordi di programma.

Art. 5

Criteri di organizzazione

1. L'Istituzione provvede all'erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:

- a) adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell'istituzione nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti, considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui l'istituzione interagisce;
- b) differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative dell'istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;
- c) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione e nell'ottica della più ampia condivisione del Progetto d'istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;
- d) leale collaborazione tra le componenti interne nonché con gli enti, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del Progetto di sviluppo della comunità a cui l'Istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l'arco della vita;
- e) programmazione dell'attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, flessibile, efficiente e trasparente delle risorse disponibili;
- f) valutazione sistematica del servizio erogato in base agli obiettivi previsti dal Progetto d'Istituto;
- g) informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, requisito fondamentale per l'esercizio dei diritti da parte delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabili alla vita dell'istituzione da parte di tutta la comunità;
- h) documentazione e condivisione del patrimonio bibliografico, multimediale, tecnico-scientifico e culturale prodotto all'interno dell'Istituzione;
- i) valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità.

Capo II

Organi dell'Istituzione autonoma

Art. 6

Organi dell'Istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono:

- a) il consiglio dell'istituzione;
- b) i comitati di gestione delle scuole dell'infanzia;
- c) il dirigente dell'istituzione;
- d) il collegio dei docenti;
- e) il consiglio di classe;
- f) il nucleo interno di valutazione;
- g) il revisore dei conti.

2. Presso l'Istituzione è inoltre costituita la Consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006

3. Il Consiglio dell'Istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

Art. 7

Composizione, durata in carica e nomina del Consiglio dell'Istituzione

1. Il Consiglio dell'Istituzione è composto da 18 membri così suddivisi:

- a) il Dirigente dell'Istituzione;
- b) 6 rappresentanti dei docenti;
- c) 6 rappresentanti dei genitori di cui uno, appartenente alla minoranza linguistica cimbra, eletto fra i genitori degli studenti residenti a Luserna;
- d) 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;
- e) 3 rappresentanti del territorio
- f) 1 rappresentante della minoranza linguistica cimbra, nominato dall'Istituto cimbri.

2. Il Consiglio dell'Istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.

3. Il Consiglio dell'Istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza.

4. Tutti i membri del Consiglio dell'Istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione dell'articolo 22 della legge provinciale n. 5 del 2006.

5. Il Dirigente dell'Istituzione fa parte di diritto del Consiglio dell'Istituzione.

6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006.

7. I rappresentanti del territorio sono designati/nominati, su richiesta dell'Istituzione, dagli enti o dalle istituzioni di appartenenza individuate con delibera del Consiglio dell'Istituzione. Essi partecipano ai lavori del Consiglio con diritto di voto.

8. Il Responsabile amministrativo dell'Istituzione partecipa alle riunioni del Consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo, qualora eletto rappresentante della propria componente, fa parte del Consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.

9. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

Art. 8

Funzioni del Consiglio dell'Istituzione

1. Il Consiglio dell'Istituzione rappresenta l'organo di governo dell'Istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'Istituzione.

2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'Istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal Collegio dei docenti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:

- a) lo Statuto;
- b) il Regolamento interno;
- c) il Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
- d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
- e) il Progetto d'istituto
- f) la Carta dei servizi;
- g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione e il conto consuntivo;
- h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
- i) le attività definite nell'ambito delle forme collaborative con i diversi soggetti territoriali nonché le convenzioni che regolano gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative;
- j) gli accordi di programma, le convenzioni e le intese con soggetti esterni pubblici e privati per la realizzazione di attività coerenti con l'offerta formativa dell'Istituzione.

3. Il Consiglio inoltre:

- a) nomina il revisore dei conti;
- b) può richiedere pareri alla Consulta dei genitori negli ambiti e con le modalità definite nell'art. 17;

Art. 9

Composizione e funzioni dei Comitati di gestione

Presso ogni scuola dell'infanzia è istituito un comitato di gestione composto dal personale insegnante, da un rappresentante del personale non insegnante, da due rappresentanti del comune dove la scuola ha sede, designati dal consiglio di circoscrizione, ove costituito, di cui uno designato dalla minoranza, e da rappresentanti dei genitori in numero pari agli altri membri. Nelle scuole con tre sezioni o più, il personale insegnante è rappresentato nel comitato di gestione della scuola da tre membri. I rappresentanti dei genitori e del personale insegnante e non insegnante sono eletti in apposite assemblee, convocate dal dirigente scolastico, secondo le norme stabilite dalla Giunta provinciale. Il comitato di gestione nomina a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vicepresidente, scegliendoli tra i suoi membri, ad esclusione dei rappresentanti del personale. Il comitato di gestione è nominato dal dirigente scolastico e dura in carica un triennio, salva la sostituzione dei membri il cui titolo a rappresentare la componente che li ha eletti venga meno.

Il comitato di gestione definisce gli orientamenti dell'attività educativa della scuola, adottando quelli contenuti nel D.P.R. 10 settembre 1969, n. 647, con le integrazioni eventualmente ritenute necessarie per adeguarli alle particolari esigenze della comunità, e per il migliore conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla legge.

Il comitato di gestione inoltre vigila sul funzionamento del servizio mensa e delibera sui seguenti argomenti: orari, calendari, anche speciali e iscrizioni secondo quanto previsto dalla Legge provinciale 21 marzo 1977,

n. 13. Il comitato di gestione fa proposte al collegio docenti, al dirigente, al consiglio delle istituzioni, alla Provincia, al Consiglio scolastico distrettuale sui seguenti argomenti: trasporti, iniziative assistenziali, attrezzature e materiali, contatti e scambi di informazioni e di esperienze ed eventuali iniziative di collaborazione con altre scuole; altre questioni riguardanti l'attività didattica.

Fa inoltre proposte al collegio docenti sulla determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e di organizzazione dell'attività medesima. Le deliberazioni dei comitati di gestione vengono comunicate al consiglio delle istituzioni, a quello scolastico distrettuale e alla Giunta provinciale per l'opportuno coordinamento.

Art. 10

Funzioni del Dirigente dell'Istituzione

1. Il Dirigente assicura la gestione dell'Istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. **Assicura la gestione amministrativa e didattica delle scuole dell'infanzia provinciali dei comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna e del relativo personale, svolgendo a tal fine i compiti affidati per le corrispondenti funzioni ai coordinatori pedagogici della struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia.**

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'Istituzione spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il Dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il Dirigente dell'Istituzione esercita le funzioni previste dalla legge provinciale e in particolare:

a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Istituzione e del Collegio dei docenti;

b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al Consiglio dell'Istituzione il programma annuale di gestione dell'Istituzione e lo informa dell'andamento della gestione stessa;

c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione con le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;

d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio dell'Istituzione e dal Collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;

e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'Istituzione.

3. Il Dirigente dell'Istituzione presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di classe.

4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'Istituzione il Dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati e concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo la normativa vigente. Il Dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'Istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente.

5. Il Dirigente presenta almeno due volte all'anno, al Consiglio dell'Istituzione, una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art. 11

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie dell'Istituzione.

2. Il Collegio docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, dipartimenti, aree disciplinari e in altre forme di coordinamento, con compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione formativa. Tali forme organizzative hanno competenza per tutte le materie connesse all'esercizio dell'autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, e promuovono la collegialità dell'azione educativa e formativa.

3. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il Dirigente dell'Istituzione convoca e presiede in via ordinaria il Collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti.

4. Nel rispetto dello Statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'Istituzione, il Collegio dei docenti adotta un Regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti.

Art 12

Funzioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:
 - a) l'adeguamento, nei limiti previsti dall'ordinamento, dei piani di studio alle esigenze formative e al contesto socio-economico di riferimento come previsto dal Progetto d'Istituto;
 - b) la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali definiti dal Consiglio dell'Istituzione;
 - c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del Progetto d'istituto;
 - d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
2. Il Collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito, rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, attribuito dalla normativa in vigore.

Art. 13

Composizione del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe della scuola primaria e secondaria di primo grado e dai rispettivi rappresentanti dei genitori.
2. Fanno parte del Consiglio di classe n. 2 rappresentanti dei genitori per la scuola primaria e 4 rappresentanti dei genitori per la scuola secondaria di primo grado.
3. I rappresentanti dei genitori del Consiglio di classe vengono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal Regolamento interno e comunque entro 60 giorni dall'inizio delle lezioni e restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico. In presenza di pluriclassi il regolamento interno prevede specifiche modalità e criteri di elezione dei rappresentanti dei genitori.
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
5. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente dell'Istituzione, o da un docente da lui delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal Collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti

Art. 14

Funzioni del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del Progetto d'istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal Collegio dei docenti.
2. Il Consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.
3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito, il Consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal Contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.
4. Il funzionamento del Consiglio di classe è disciplinato dal Regolamento interno il quale, in ogni caso, dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i consigli di classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

Art. 15

Composizione e durata in carica del Nucleo interno di valutazione

1. Il Nucleo interno di valutazione, nominato annualmente, è composto da 7 membri di cui 4 appartenenti alla componente docenti, 2 a quella dei genitori, 1 al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore.
2. I membri della componente docente sono designati dal Collegio dei docenti tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione; gli altri membri sono designati, sempre nel rispetto dei profili di competenza, rispettivamente dalla Consulta dei genitori e dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea.
3. Tutti i membri del Nucleo restano in carica per un periodo coincidente con la durata dell'organo. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, entro 15 giorni dalla comunicazione, la componente competente provvede ad una nuova nomina, al fine di garantire la continuità nell'attività di valutazione.

4. La funzione di coordinamento del Nucleo interno di valutazione è affidata a un docente individuato dal Nucleo tra i suoi componenti.
5. Il Dirigente può partecipare alle riunioni del Nucleo interno di valutazione; il Nucleo interno di valutazione può inoltre avvalersi delle competenze tecniche del Dirigente coinvolgendolo nell'attività.
6. Il funzionamento del Nucleo interno di valutazione è disciplinato con il Regolamento interno.

Art. 16

Funzioni del Nucleo interno di valutazione

1. Il Nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto d'istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal Consiglio dell'Istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.
2. Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il Nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del Progetto d'istituto.
3. Alla fine di ciascun anno scolastico il Nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell'Istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'Istituzione e per aggiornare il Progetto d'istituto. Il Rapporto annuale è, inoltre, inviato al Comitato provinciale di valutazione e al Dipartimento della Provincia autonoma di Trento, competente in materia di Istruzione.

Art. 17

Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.
2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Art. 18

Consulta dei genitori

1. La Consulta è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di classe, **dai rappresentanti dei genitori dei bambini e delle bambine delle scuole dell'infanzia**, dai rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell'Istituzione, nonché dai rappresentanti di associazioni di genitori, riconosciute ai sensi dell'articolo 29 che ne facciano richiesta prima dell'avvio dell'anno scolastico, in numero di 1 per ciascuna associazione.
2. La Consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'Istituzione scolastica.
In particolare la consulta:
 - a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'Istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
 - b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento e di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'Istituzione stessa;
 - c) esprime i pareri richiesti dal Dirigente dell'Istituzione, dal Consiglio dell'Istituzione, dal Collegio dei docenti e dal Nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'Istituzione;
 - d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.
3. La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente dell'Istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La Consulta elegge un proprio presidente che è referente anche per il Dirigente dell'Istituzione.
4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con il Regolamento interno.

5. Compatibilmente con l'attività scolastica, l'Istituzione mette a disposizione della Consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa.

Capo III

Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 19

Contenuti del Progetto d'Istituto

1. Il Progetto d'Istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'Istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
2. Il Progetto d'istituto contiene, in particolare:
 - a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili della comunità;
 - b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, definiti tenendo conto dello sviluppo della conoscenza, degli obiettivi fissati a livello provinciale, nazionale e internazionale nell'ambito della comunità europea e dei bisogni individuati, anche con riguardo alla presenza della minoranza linguistica cimbra;
 - c) il quadro dell'offerta formativa curricolare;
 - d) i progetti e le attività ricorrenti previsti a integrazione del curricolo, al fine di offrire all'utenza il quadro completo dell'offerta;
 - e) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo, con attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
 - f) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
 - g) i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale dell'istituzione ;
 - h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
 - i) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al Nucleo interno di valutazione linee guida per l'espletamento dell'attività;
 - j) le modalità di effettivo coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
 - k) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
 - l) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica.

Art 20

Approvazione e durata del Progetto d'istituto

1. Il Progetto d'Istituto è adottato dal Consiglio dell'Istituzione nel rispetto del presente Statuto.
2. Alla elaborazione del Progetto d'Istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal Consiglio dell'Istituzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il Collegio dei Docenti delibera la parte didattica del Progetto d'Istituto e la sottopone all'approvazione del Consiglio dell'Istituzione; tale approvazione avviene con l'adozione del progetto d'istituto stesso che prevede un procedimento che tenga conto delle proposte della consulta dei genitori.
3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali, il Consiglio dell'Istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione, avuto riguardo in particolare alla presenza della minoranza linguistica cimbra.
4. Il Progetto d'Istituto, di durata triennale ed aggiornabile annualmente, è approvato dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro il 31 dicembre, in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini dell'iscrizione e l'applicazione dall'anno scolastico successivo.
5. Il Progetto d'Istituto è pubblicato all'albo dell'Istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 21

Carta dei servizi

1. Entro 24 mesi dall'adozione dello Statuto, il Consiglio dell'Istituzione approva la Carta dei servizi dell'Istituzione quale documento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'Istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.

2. La Carta descrive in particolare i seguenti aspetti:

- a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;
- b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'Istituzione;
- c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca e strutture dell'istituzione;
- d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
- e) i servizi amministrativi e relative procedure;
- f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
- g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
- h) le procedure per i reclami;
- i) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami.

3. La Carta dei servizi è predisposta dal Consiglio dell'Istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce il parere facoltativo del Collegio dei docenti, della Consulta dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea.

4. La Carta dei servizi è resa pubblica attraverso le seguenti modalità: pubblicazione all'albo dell'Istituzione, consegna alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportuna diffusione anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 22

Contenuti del Regolamento interno

1. Il Regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'Istituzione e dei relativi organi, con esclusione del Collegio dei docenti.

2. Il Regolamento interno in particolare stabilisce:

- a) le modalità di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'Istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- b) l'individuazione del Presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- c) la definizione delle modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali, con esclusione del Collegio dei Docenti, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
- d) le modalità di funzionamento della Consulta dei genitori;
- e) i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla Consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta;
- f) le modalità di pubblicità degli atti.
- g) i rapporti scuola - famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
- h) gli orari e la programmazione delle attività scolastiche;
- i) le modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;
- j) i criteri e le modalità per l'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi didattici da parte degli studenti;
- k) le modalità e i criteri di distribuzione di materiale informativo esterno agli studenti;
- l) il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
- m) i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali i viaggi di istruzione e le visite guidate, gli scambi e gli stage formativi;
- n) il funzionamento degli uffici e gli orari di accesso al pubblico;
- o) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo, nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee dei genitori.

Art. 23

Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio rappresentano un valore pedagogico e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.

2. Il Consiglio dell'Istituzione disciplina con Regolamento, i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle.

Art. 24

Diritti fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:

- a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
- b) ad una formazione che tenga conto dell'identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;
- c) ad essere informato in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte e, in generale, a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
- d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- e) ad una valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
- f) alla privacy e alla sicurezza.

Art. 25

Doveri fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i doveri fondamentali per tutti gli studenti prevedendo in ogni caso il dovere:

- a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
- b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
- c) al rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione;
- d) al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
- e) ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
- f) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;
- g) a collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

Art. 26

Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il procedimento relativi, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- b) la responsabilità disciplinare è personale;
- c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
- d) comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.

2. Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:

- a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione: a tal fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;
- b) del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;
- c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al dirigente dell'istituzione, al consiglio di classe per le infrazioni più gravi; in ogni caso il

provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;

d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.

3. Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti, al fine della individuazione e irrogazione delle sanzioni il regolamento porrà particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare in modo da accompagnare lo sviluppo nel bambino della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

Art. 27

Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Il Consiglio dell'Istituzione, entro 24 mesi dall'approvazione dello Statuto, approva a maggioranza dei suoi componenti, il Regolamento interno dell'Istituzione e il Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.

2. Nella fase di elaborazione del Regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'Istituzione, il Consiglio dell'Istituzione acquisisce le proposte del Collegio dei docenti, del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, riunito in assemblea e della Consulta dei genitori.

3. Nella fase di elaborazione del Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'Istituzione, il Consiglio dell'Istituzione acquisisce le proposte del Collegio dei docenti e della Consulta dei genitori.

Capo IV

Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 28

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'Istituzione e per l'attuazione del Progetto d'Istituto.

2. Il Consiglio dell'Istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.

3. Il Dirigente dell'Istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il Progetto d'Istituto, con gli atti di indirizzo generali del Consiglio dell'Istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di Consultazione delle componenti scolastiche.

4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo, predisposta dal Dirigente dell'Istituzione, si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza di tutti gli interessati nella prospettiva di una più ampia condivisione all'interno della comunità.

Capo V

Partecipazione all'attività dell'Istituzione

Art. 29

Diritto di riunione e di assemblea

1. L'Istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'Istituzione.

2. Al fine di favorire la partecipazione, nella consapevolezza che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di confronto e crescita, l'Istituzione può riconoscere le associazioni dei genitori che rispettino quanto previsto al comma 3.

3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del Consiglio dell'Istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statuari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'Istituzione, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento interno.

4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

Art. 30

Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'Istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

2. A tal fine l'Istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 108 della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i Comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'Istituzione.

Capo VI

Rapporti con il territorio

Art. 31

Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'Istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'Istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà in cui vive, in relazione all'età e al processo di maturazione.

2. A tal fine l'Istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito locale, provinciale, nazionale e internazionale, sia aderendo a proposte esterne, sia promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative, imprese simulate o altre organizzazioni simulate funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del Progetto d'Istituto.

In particolare l'Istituzione promuove e attua le seguenti azioni:

- a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del Progetto d'istituto;
- b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale;
- c) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- d) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera;
- e) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il Progetto d'istituto e con le finalità dell'Istituzione.

3. Per l'attuazione di quanto predisposto dal comma 2, il Consiglio dell'Istituzione definisce gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e i referenti.

4. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.

5. Il Dirigente dell'Istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006..

6. Per tutti i progetti attivati il Nucleo di valutazione interno provvede a verificarne gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.

Capo VII

Norme finali

Art. 32

Approvazione, revisione e pubblicità dello Statuto

1. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio dell'Istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto, è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
3. A seguito dell'approvazione lo Statuto è inviato alla Provincia che, entro quarantacinque giorni, può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'Istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
4. Lo Statuto è pubblicato all'albo dell'Istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Approvato dal Consiglio delle Istituzioni in data 15 novembre 2016